



Comune di **SCALEA**

Provincia di Cosenza

www.comune.scalea.cs.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 1330/2021

IL SINDACO

VISTA tutta la normativa susseguita ai vari DPCM, in materia anti-COVID;

VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

CONSIDERATO CHE sull'intero territorio regionale, nelle ultime settimane, si sta registrando una significativa e costante crescita nel numero assoluto dei soggetti SARS-CoV-2/COVID-19 positivi con incrementi che negli ultimi 7 giorni hanno portato a valori di incidenza regionale superiori al valore 100;

VISTE le Note Ministeriali e le Direttive Prefettizie;

VISTA l'Ordinanza del PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N° 76 del 4 dicembre 2021 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti all'obbligo dell'uso di protezioni delle vie aeree in tutto il territorio regionale, nell'ambito delle azioni di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2"

RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della Salute Pubblica;

ORDINA

Da 6 dicembre 2021 a tutto il 6 gennaio 2022:

l'obbligo, a chiunque, di indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio Comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico, fatta eccezione per i minori di anni 12, nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo delle suddette protezioni.

AVVERTE

- che, fatte salve le responsabilità civili e penali, le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito con

modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

- Che, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

- Di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Scalea e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Scalea, alla Guardia di Finanza, al Prefetto di Cosenza, Questore e al Ministero della Salute, Direttore Generale ASP Cosenza – Dipartimento Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 6.12.2021


Il SINDACO
Avv Giacomo Perrotta
